



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 06 47531
TELEFAX 06 4753208
E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5
B-1210 BRUXELLES
TELEFONO 003222183055
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETARIA CONFEDERALE

Data **9 Aprile 2013**
Protocollo: **123/13/FM/cm**
Servizio: **Politiche Industria Contrattazione**
Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione
Oggetto: **Detassazione salario di produttività.**

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 27

LORO SEDE

Carissimi,

Vi invio una nota esplicativa in materia di detassazione della retribuzione di produttività che riguarda le imprese in cui è presente una rappresentanza sindacale e la procedura di beneficio dell'agevolazione fiscale anche nei casi in cui non ci siano rappresentanze sindacali in azienda, ma non ci sia un accordo territoriale specifico.

Per altre casistiche sono in corso riflessioni con la parte datoriale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)

All./1



Politiche Industria e Contrattazione
Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione

DETAZZAZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA'

Il DPCM 22 gennaio 2013 precisa che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale sono soggette a un' imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Il Decreto prevede che l'imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40,000 e la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013 ad euro 2500 lordi.

(Da quanto su esposto, considerando un'aliquota media del 27% sul massimo detassabile, potrebbe derivare al lavoratore un vantaggio fiscale massimo per il 2013 pari a 425 €.)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 3 aprile 2013 ha emanato la circolare n.15/2013 esplicativa del DPCM ribadendo che l'agevolazione può avvenire su somme erogate "in esecuzione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale" ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze operanti in azienda, chiarendo quindi il coinvolgimento a livello aziendale tanto delle RSU che delle RSA.

I contratti collettivi applicati nelle imprese interessate devono essere sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Nella fattispecie di imprese prive di rappresentanza sindacale in azienda, le stesse dovranno sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei

lavoratori, a livello territoriale, in possesso del grado di rappresentatività richiesto, quindi, sottoscrivendo un accordo con le organizzazioni sindacali provinciali oppure recependo un accordo territoriale.

Questo per ribadire e confermare che per beneficiare del provvedimento di detassazione della retribuzione di produttività occorre l'accordo sindacale.

Per retribuzione di produttività il DPCM e la circolare stabiliscono due diversi canali di determinazione.

Sulla base del primo si intendono per retribuzione di produttività le voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, suscettibili di variazione in relazione all'andamento dell'impresa e che variano sulla base di indicatori quantitativi finalizzati ad un miglioramento di produttività quali ad esempio: andamento del fatturato, minori costi di produzione, lavorazione di periodi di riposo pattizio, premi di rendimento o produttività collegati a particolari sistemi orari, ciclo continuo, utilizzo banca delle ore, reperibilità, turni, nonché i ristori erogati ai soci delle cooperative allo stesso titolo.

In particolare, il riconoscimento di retribuzione di produttività sarà riconosciuta nel caso di diversa distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda o di modifiche relative alla gestione dei turni o dell'utilizzo di giornate di riposo, tali modifiche comporteranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali in corrispondenza delle quote orarie e delle relative maggiorazioni.

Inoltre il DPCM stabilisce anche un secondo possibile percorso per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, individuando la retribuzione di produttività calcolata a fronte della adozione di almeno tre misure su quattro proposte:

ridefinizione dei sistemi di orario e della loro distribuzione; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie, attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni.

I due canali di determinazione della retribuzione di produttività possono coesistere nella stessa azienda e possono essere cumulabili sempre nel tetto dei 2.500 €. detassabili.

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi, i datori di lavoro provvederanno a depositare i contratti presso la direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Occorre precisare :

- a) che l'applicazione dell'agevolazione fiscale non ha carattere retroattivo ma sarà applicabile dal mese di stipula dell'accordo, quindi nel caso di retribuzione di produttività calcolata su diversa distribuzione degli orari in azienda, se stipulato nel mese di aprile, partirà dal 1 aprile e non dal 1 gennaio, ad eccezione esclusivamente di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale in quanto risultato di obiettivi su base annua, ma comunque riferiti all'anno precedente.
- b) Sono validi gli accordi sottoscritti anche prima della pubblicazione del DPCM purchè essi abbiano i requisiti stabiliti dalla norma, in questo caso l'agevolazione è calcolata dalla data di sottoscrizione dell'accordo (es. 1° febbraio 2013 o dal 1° gennaio se sottoscritti nell'anno precedente)
- c) Sono validi gli accordi con efficacia pluriennale ma che comunque contengano i requisiti previsti dalla norma, anche in questo caso l'agevolazione è calcolata 1 gennaio-31 dicembre 2013.

Gli accordi sottoscritti nel 2013 (prima dell'entrata in vigore del DPCM) dovranno essere depositati presso la Dtl entro il 13 maggio prossimo (cioè dopo trenta giorni dall'efficacia del DPCM pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 marzo).

Nel caso di accordi sottoscritti negli anni passati e tutt'ora vigenti ed in regola con i requisiti previsti dal DPCM, non è necessario procedere ad un nuovo deposito presso la Dtl, ma è sufficiente l'autodichiarazione dell'impresa con l'indicazione degli estremi dei contratti già depositati.

Nel caso di accordi territoriali, l'invio ed il deposito potrà essere effettuato anche solo da un'organizzazione di rappresentanza dei lavoratori o delle imprese.